

Il limite

Sia gli iscritti ad Albi sia i soci di capitale potranno aderire a una sola Stp

La qualificazione dei guadagni

Il decreto ignora il nodo della natura dei redditi, con il rischio di assimilazione al lavoro autonomo

I comportamenti

Chi partecipa alla società è soggetto alle regole deontologiche già previste dalle categorie



3 RAPPORTI CON I CLIENTI



4 RESPONSABILITÀ

Un vincolo sui sostituti

LE REGOLE

- 1 Trasparenza sarà la parola d'ordine per le Stp e le società multidisciplinari: tutto l'iter - dal primo contatto fino alla conclusione del rapporto con il cliente - dovrà essere contraddistinto dall'obbligo d'informazione sull'esecuzione dell'incarico da parte dei professionisti che compongono l'aggregazione
- 2 Al momento del primo contatto la società deve informare il cliente sulla possibilità di scegliere il professionista a cui affidare l'incarico ma anche dell'esistenza di possibili conflitti d'interesse con i soci di capitale
- 3 La prova degli obblighi di informazione e l'eventuale scelta del nominativo del professionista deve risultare da un atto scritto
- 4 Il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di «ausiliari» mentre il ricorso a sostituti può avvenire esclusivamente per particolari attività in presenza di esigenze non prevedibili

- 5 In ogni caso, nominativi e sostituti vanno comunicati al cliente, che ha la facoltà di esprimere il suo dissenso per iscritto entro i tre giorni successivi
- 6 Non sembrano emergere particolari criticità sul ricorso a collaboratori: la questione andrà sicuramente poi testata alla prova dei fatti
- 7 La scelta dello schema di regolamento è stata quella di definire il campo dell'impiego di sostituti solo per sopravvenute esigenze non inizialmente prevedibili. Mentre la formulazione proposta cerca di non fissare limiti troppo rigidi sul ricorso ai collaboratori, anche se il parere del Consiglio di Stato (come ricorda la relazione illustrativa) andava in questa direzione
- 8 Sempre per non ingessare troppo l'attività delle nuove aggregazioni, la bozza di regolamento ha scelto di non prevedere una comunicazione scritta dell'atto con cui la società designa il professionista qualora il cliente non abbia esercitato un'opzione

LE REGOLE

- 1 Il professionista che partecipa in qualità di socio a una Stp continua a essere soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto. Da questo punto di vista, non ci sono variazioni rispetto all'attività svolta in forma individuale
- 2 Secondo lo schema di regolamento definito dal ministero della Giustizia, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale è iscritta
- 3 La responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società quando la violazione del socio - anche iscritto a un ordine o a un collegio diverso da quello della società - è ricollegabile alle direttive impartite dalla società
- 4 La responsabilità concorrente tra socio e società scatta solo in caso di violazioni deontologiche riconducibili a direttive impartite dalla società: la relazione tecnica allo schema di regolamento precisa però

- 5 che nel concetto di violazione può rientrare anche una norma di uno statuto deontologico esterno alla Stp
- 6 Se vengono meno i requisiti previsti dalla legge o dallo schema di regolamento della Giustizia, la Stp deve essere cancellata dall'albo: il consiglio dell'ordine o del collegio provvede entro tre mesi dal momento in cui si è verificata l'irregolarità, fermo restando il contraddittorio. Il termine è di sei mesi quando il requisito che viene meno è quello della maggioranza dei 2/3 da parte dei soci professionisti
- 7 L'articolo della bozza di regolamento dedicato al regime disciplinare della società è stato riscritto alla luce dei rilievi del Consiglio di Stato e non presenta particolari criticità nel caso di società monodisciplinari
- 8 Nel caso delle società multidisciplinari, possono crearsi intrecci tra la vigilanza di ordini diversi quando viene commessa una violazione in un'attività diversa da quella principale

Alla modernità serve più coraggio

» Continua da pagina 1

È una richiesta incomprensibile, talmente assurda da rendere la Stp, fin da subito, più rigida e meno utilizzabile delle associazioni professionali. Oggi un professionista può far parte di infiniti studi associati, mono o pluri professionali, e questa elasticità viene sfruttata per sviluppare alleanze con operatori che esercitano altre professioni, per aprire attività con altri professionisti in città diverse, e così via.

La nuova società tra professionisti impedisce tutto questo: una volta fatta una scelta, ogni altra possibilità è preclusa. La limitazione è ancora più assurda se riferita ai soci di capitale: qualsiasi investitore istituzionale interessato al mondo professionale (una banca, una società di software, un produttore di strumentazione tecnica) non prenderà mai in considerazione l'ipotesi, visto che può aggregarsi a una sola società. Le nuove norme hanno ottenuto esattamente il contrario di quanto ci si proponeva: il nuovo strumento ha più vincoli del vecchio, che rimane di gran lunga preferibile.

Il regime fiscale. Come sarà determinato e tassato il reddito prodotto dalla Stp? La norma di legge non prevede nulla, per cui la risposta dovrebbe essere quella più ovvia: si tratta di un soggetto Ires, che dichiarerà un reddito di impresa determinato partendo dal bilancio, quindi tasserà i proventi e consentirà di dedurre i costi secondo la regola di competenza e non di cassa; sui ricavi non ci saranno ritenu-

nute d'acconto. Non è però affatto sicuro che possa funzionare così: basti pensare che la recente delega in materia di società tra avvocati prevede espressamente che il reddito debba essere considerato di lavoro autonomo (quindi determinato secondo i criteri di cassa).

Se fosse così anche per la Stp, si creerebbe un mostro giuridico, una società che è tassata come uno studio associato, quindi uno strumento incomprensibile ai più e con elevate complicazioni di gestione contabile-fiscale. Ma non si arriverà nemmeno a queste complicazioni, perché in questo caso la reazione degli operatori risolverà il problema alla radice: se la Stp funziona come uno studio associato, tanto vale adottare lo strumento più semplice e collaudato dell'associazione professionale. Tanto più che è anche più flessibile.

I contributi previdenziali. Sullo sfondo aleggia poi un'altra questione che spesso si ha paura di evocare: quale sarà il regime contributivo dei redditi prodotti dalla Stp? Anche qui c'è una risposta semplice e razionale: i redditi di impresa non entrano nulla con la previdenza dei professionisti, con i contributi integrativi in fattura e con altri aspetti simili. Il professionista che partecipa a una Stp dovrà costruirsi in proprio una posizione previdenziale: potrebbe iscriversi facoltativamente alla cassa del proprio ordine, o potrebbe trovare altre forme.

Non è detto però che sia questa la soluzione, e ancora una volta le norme sugli avvocati

possono essere indicative, dato che attraggono la contribuzione alla cassa nazionale. Se però si assoggetta la Stp al regime previdenziale dei professionisti, si introducono effetti irrazionali: un socio di capitale dovrebbe pagare i contributi a una cassa previdenziale; la società dovrebbe applicare un contributo integrativo in fattura che poi non verrà versato (almeno per la parte riferita al socio finanziatore). Oltre all'irrazionalità della situazione, non si capisce, soprattutto, quali siano alla fine i benefici per i clienti, cioè il vero obiettivo che si vorrebbe conseguire con il nuovo istituto.

Una amara conclusione. La sensazione di fondo è che si vuole introdurre nel nostro sistema uno strumento moderno ma lo si sta disciplinando con regole e burocrazia ottocentesche. Il risultato finale è che la normativa sugli studi associati (si badi, del 1939) è più chiara, più semplice e più flessibile: è vero che non permette l'ingresso ai soci di capitale, ma non è che la nuova Stp, come ci sembra di avere ampiamente dimostrato, consenta molto di più in questa direzione.

Gli studiosi avranno il tempo di approfondire tutti gli aspetti giuridici della novità, ma i giudizi del mercato sono spesso più rapidi e meno controversi: è probabile che siano nulli gli effetti sui professionisti, sui possibili soci esterni, sui clienti e sulle liberalizzazioni.

Primo Ceppellini
Roberto Lugano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le altre forme di «aggregazione»

ASSOCIAZIONI

- Le associazioni professionali sono la forma tipica per l'esercizio in forma associata dell'attività professionale
- L'associazione deve essere costituita con atto pubblico o scrittura privata. L'atto va registrato presso l'agenzia delle Entrate, pagando l'imposta di registro in misura fissa. Le associazioni non sono iscrivibili nel registro imprese
- Per l'imposizione diretta, i redditi dell'associazione sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non sono determinate dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata. Se il valore dei conferimenti non è determinato, le quote si presumono uguali

SOCIETÀ SEMPLICI

- Il divieto di costituire società tra professionisti è stato abolito nel 1997
- Le società semplici, in base al Codice civile, si possono creare anche in forma verbale; il pubblico ufficiale deve intervenire solo se i soci conferiscono beni immobili o mobili registrati. Le società semplici tra professionisti devono essere iscritte nel registro delle imprese
- Negli atti e nella corrispondenza delle società devono essere indicati la sede, il registro delle imprese della provincia presso la quale è iscritta ed il numero di iscrizione che coincide con il codice fiscale
- Per quanto riguarda l'imposizione diretta, i redditi della società sono imputati a ciascun socio, a prescindere dalla percezione, in proporzione ai conferimenti, in modo simile a quel che accade per le associazioni professionali

SOCIETÀ DI INGEGNERIA

- Le società di ingegneria - regolate dal decreto legislativo 163/2006 - si costituiscono nella forma di società di capitali, secondo la disciplina della tipologia prescelta
- L'oggetto sociale consiste in attività strettamente connesse con la professione di ingegnere: effettuazione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale
- Il reddito prodotto dalla società di ingegneria viene considerato reddito d'impresa e viene tassato in capo alla società
- Gli utili distribuiti vengono tassati in capo ai soci come redditi di capitale
- I compensi corrisposti alla società non sono assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto prevista per i compensi per le prestazioni di lavoro autonomo

SOCIETÀ TRA AVVOCATI

- Le società tra avvocati, disciplinate dal decreto legislativo 96/2011, si costituiscono nella forma delle società in nome collettivo, con atto pubblico o scrittura privata autenticata
- I redditi prodotti costituiscono redditi di lavoro autonomo: in questo caso si applica, infatti, la disciplina dettata per le associazioni professionali
- I compensi corrisposti alla società sono soggetti a ritenuta d'acconto
- La riforma forense - la legge 247/2012, in vigore da sabato 2 febbraio - prevede anche una delega al Governo affinché riveda, entro i prossimi sei mesi, le regole sulla società tra avvocati
- La riforma forense permette agli avvocati di dare vita anche a società di capitali: i redditi prodotti dalla società, secondo i criteri di delega, devono però restare qualificati come redditi di lavoro autonomo

La scelta. Reddito di lavoro autonomo o d'impresa

Quattro modelli-guida per sciogliere i nodi fiscali

Sergio Pellegrino
Giovanni Valcarenghi

Le "nuove" società tra professionisti si avvicinano al debutto circondate dai dubbi sul trattamento fiscale. E i modelli che possono essere presi a riferimento sono più di uno. A partire dalle associazioni professionali, che rappresentano la forma tipica per l'esercizio associato dell'attività professionale.

Lo studio associato è soggetto a Irap e Iva, mentre il reddito prodotto viene tassato in capo agli associati, attraverso il meccanismo della trasparenza. L'associazione professionale determina infatti il proprio reddito nel modello Unico per le società di persone, ma il reddito poi viene imputato a ciascun socio, a prescindere dalla percezione, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, con la contestua-

le attribuzione con lo stesso criterio delle ritenute subite a titolo d'acconto sui compensi percepiti. Il meccanismo di attribuzione del reddito è quindi il medesimo di quello previsto per le società di persone, ma c'è una differenza sostanziale: la misura può essere modificata con una scrittura autenticata che può essere redatta fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione.

Valgono le stesse regole anche per i professionisti che esercitano l'attività attraverso una società semplice; ma in questo caso la ripartizione del reddito fra i soci può essere modificata con scrittura autenticata solo di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta.

Ci sono poi le società tra avvocati, da costituire come società in nome collettivo. Anche i

redditi prodotti da queste società sono considerati redditi di lavoro autonomo e sui compensi si applica la ritenuta a titolo d'acconto.

Diverso è il discorso per le società di ingegneria, che devono essere costituite come società di capitali. Il reddito prodotto da queste società rientra nella categoria del reddito d'impresa «per il solo fatto - come ha precisato l'agenzia delle Entrate - di essere realizzato da un soggetto costituito in una veste giuridica societaria», anche se l'attività svolta è di natura professionale. Il reddito è quindi tassato in capo alla società, mentre gli utili distribuiti sono tassati in capo ai soci come redditi di capitale. Sui compensi pagati alle società di ingegneria non si applica la ritenuta d'acconto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Professioni non regolamentate. Fra una settimana entra in vigore la legge 4/13

Per i «senza Albo» corsa al bollino di qualità

Barbara Bisazza

La prima cosa da fare è cambiare la carta intestata, e inserire - oltre ai dati del professionista - il riferimento alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. L'obbligo di esplicitare questi elementi in ogni documento e rapporto scritto con il cliente scatta di fatto lunedì prossimo, perché il 10 febbraio, data di entrata in vigore della legge, cade di domenica. E non è solo una questione formale: l'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette sanzionate dal Codice del consumo (Dlgs 206/05).

La platea di professionisti interessati dalla norma è molto ampia: anche se un vero (e recente) censimento non c'è, le stime parlano di un numero compreso tra 1,8 e 3 milioni, per una gamma di circa 150 professioni, tra cui tributaristi, consulenti finanziari e assicurativi, patrocinatori stragiudiziali,

chinesologi, fotografi, comunicatori e amministratori di condominio (già interessati, in particolare per gli obblighi formativi, dalla recente riforma del condominio).

Per il resto, il professionista non iscritto ad alcuna associazione professionale può continuare a svolgere la propria attività come prima. Se invece decide di iscriversi a un'associazione, deve accettare di sottoporsi a una serie di obblighi e verifiche tesi a garantire la qualità della prestazione e la tutela del consumatore. Nel caso, poi, che utilizzi l'attestazione rilasciata dall'associazione, deve anche informare il cliente sul nome

dell'associazione e sul proprio numero di iscrizione alla stessa.

Tutta la legge, quindi, si basa sul presupposto che molti professionisti vogliono "investire" tempo e denaro in un bollino di qualità o che, comunque, siano i clienti a pretendere. In un caso e nell'altro, l'obiettivo è migliorare i servizi ai consumatori e contrastare le irregolarità (comprende quelle fiscali). «Fino ad ora - commenta Giorgio Berloffia, presidente di Cna professioni - il cliente non aveva modo di conoscere le credenziali del professionista; un po' alla volta saranno allora le regole del mercato a spingere i professionisti verso la certificazione o verso l'iscrizione a un'associazione».

Associazioni e Uni

Per chi non si accontenta di operare "senza bollino", la qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità alla

norma tecnica Uni della professione. Dove le regole sono già operative, il professionista può far certificare la conformità da un ente della filiera di Accredia, per proprio conto oppure tramite la sua associazione.

Al momento, però, ben poche professioni posseggono la norma Uni, e in questi casi la legge prevede che le associazioni collaborino ad elaborarla. «C'è grande fermento su questo fronte - rileva Berloffia - e stiamo ricevendo molte richieste». Le associazioni, però, puntano anche più in alto, come spiega Emiliana Alessandrucchi, direttrice generale del Colap (Coordinamento libero associazioni professionali): «Noi vogliamo alzare l'asticella della qualità e chiedere il rispetto di requisiti aggiuntivi, più stringenti, in modo che l'attestazione rilasciata dall'associazione sia una vera garanzia di qualità. Anzi, per le professioni che

non hanno una norma Uni, i requisiti possono essere definiti in maniera autonoma e ancora più rigorosa dall'associazione».

Le norme tecniche in arrivo

Per fotografi, chinesologi e patrocinatori stragiudiziali la norma tecnica sta per essere pubblicata; altre tre professioni - naturopati, osteopati e comunicatori - sono nella fase finale. Ci sono poi otto professioni per le quali i lavori sono avviati - project manager, archivisti, bibliotecari, figure operanti nell'Ict, tributaristi, counselor relazionali, interpreti e traduttori, figure operanti nelle arti terapie - e altre otto richieste in fase istruttoria per optometristi, temporary manager, guide escursionistiche, amministratori condominiali, tecnici di emodialisi, operatori shiatsu, igienisti industriali, mediatori civile e commerciali. In tutto, 22 professioni che si vanno ad aggiungere alle 15 già norma-

I PUNTI SALIENTI DELLA LEGGE 4/13

- RIFERIMENTO OBBLIGATORIO**
 - Chiunque svolga una professione non regolamentata deve fare espresso riferimento agli estremi della legge 4/13 in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, pena le sanzioni previste per le violazioni del codice del consumo (articolo 1)
- LE ASSOCIAZIONI**
 - I professionisti possono costituire associazioni professionali fondate su base volontaria, che devono promuovere la formazione permanente dei propri iscritti, adottare un codice di condotta, vigilare sulla condotta professionale degli iscritti e stabilire le sanzioni disciplinari (articolo 2, commi 1-3)
- LO SPORTELLINO DI TUTELA**
 - A tutela dell'utente l'associazione promuove l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, dove rivolgersi in
- caso di contenzioso con i singoli professionisti e dove ottenere informazioni sugli standard qualitativi (articolo 2, comma 4)
- L'ELENCO SUL SITO DEL MISE**
 - L'elenco delle associazioni professionali è pubblicato sul sito web del ministero dello Sviluppo economico (articolo 2, comma 7)
- LA PUBBLICITÀ**
 - Le associazioni pubblicano sul proprio sito internet le informazioni utili ai clienti (articoli 4 e 5)
- LE ATTESTAZIONI**
 - Le associazioni possono rilasciare ai propri iscritti un'attestazione relativa all'iscrizione del professionista, agli standard qualitativi, alle garanzie fornite, alla polizza assicurativa di responsabilità civile e alla eventuale certificazione Uni posseduta dal professionista (articolo 7)

te negli anni passati. «Entro un anno anche le ultime arrivate avranno la loro norma tecnica - stima il presidente dell'Uni, Piero Torretta -. Non credo ci sia un rischio di intasamento, eventualmente ci organizzeremo».

L'elenco sul sito web del MISE

L'elenco delle associazioni professionali e delle forme aggregative tra associazioni che dichiarano di essere in possesso dei requisiti previsti sarà pubblicato sul sito internet del ministero dello Sviluppo economico. Il MISE appronterà nei prossimi giorni la modulistica e le istruzioni. I requisiti saranno più stringenti per le associazioni che intendono autorizzare i propri iscritti a utilizzare l'iscrizione stessa come marchio o attestato di qualità dei propri servizi professionali. «Per i tempi di pubblicazione - afferma il dirigente Emilio Rossillo - bisogna vedere se le associazioni hanno già i requisiti in regola e in quanto tempo si attiveranno; cominceremo la pubblicazione appena avremo almeno due o tre richieste».

© RIPRODUZIONE RISERVATA